

R.G. 1731/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi, in composizione monocratica ex art. 3 comma 4 D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017

all'esito della udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. n. 18/2020 conv. in legge dalla legge n. 27\20;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa promossa da

Man. M., nata a M. il ..., c.f.: ..., in qualità di ricorrente e genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore **M. M.**, nata a Cremona il ..., rappresentate e difese dall'Avv. Stella Abbamonte (c.f.: BBM SLL 77L52 D150V) del foro di Cremona, richiedente il gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta istanza presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 20\05\2019, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cremona, via Alfeno Varo n. 9, giusto mandato a margine del presente atto, la quale ai sensi della legge n° 51 del 23.02.2006 e dell'art. 13 comma 3 bis del D.P.R. 115 del 2002 dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n° 0372\21152 via PEC al seguente indirizzo: *avvstellaabbamonte@cnfpec*. **contro**

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia, via Santa Caterina n. 6 che lo rappresenta e difende in giudizio

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

rilevato che **Man. M.**, premesso di essere nata a M... il 06/10/1997, da M. Z. e dal padre A., entrambi cittadini kosovari serbi provenienti da Pristina che avevano fatto ingresso sul territorio italiano ottenendo inizialmente un permesso per motivi umanitari, e di non aver chiesto la cittadinanza italiana al compimento del diciottesimo anno di età non avendo avuto cognizione di tale possibilità, ha allegato di dimorare in Cremona e di aver avuto una figlia nata a Cremona il ... (non riconosciuta dal padre) e di essere impossibilitata ad ottenere la cittadinanza serba come da informazioni ottenute dal competente consolato, ha chiesto, previo accertamento del suo *status* di apolidia, il riconoscimento dello *status* di cittadinanza italiana per sé e per la figlia.;

visto l'art. 3 comma 2 D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017 che recita *“Le sezioni Specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia dello stato di apolidia”*;

visto l'art. 19 bis del d.lgs n.150/2011 del seguente letterale tenore: **“Controversie in materia dei accertamento dello stato di apolidia”**): 1. *“Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”*. 2. *“E' competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”*;

ritenuto, di conseguenza, di essere competente a decidere la presente vertenza con rito sommario di cognizione ;

considerato che la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione di cui all'art. 17 D.P.R. 572/93 non preclude la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19 bis d.lgs. 150/2011 (art.17 DPR 572/1993, Regolamento di attuazione della legge sulla cittadinanza che prevede solo la “possibilità” di presentare un'istanza al Ministero dell'Interno) come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che così ha statuito *“Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.”* Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2008 n. 28873 (SS. UU. 9 dicembre 2008 n.28873; Cass. n. 4262 del 2015);

tale interpretazione (che prevede a scelta dell'interessato, due diversi iter procedurali, uno in via amministrativa e l'altro in via giudiziaria) trova ulteriore conferma anche nella Circolare esplicativa del decreto del Ministero dell'Interno del 22.11.1994 e la Circolare K 60.1 del 23 dicembre 1994 (*“Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana. Decreto Ministeriale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R 18 aprile 1994 n.362”*)

rilevato, infine, che la parte ricorrente ha correttamente evocato in giudizio il Ministero dell'Interno, come più volte chiarito dalla Suprema Corte che ha sostenuto che le controversie riguardanti lo stato di apolide, in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore, devono essere proposte e decise nel contraddittorio con il Ministro dell'Interno (Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7614);

premessi che "l'onere della prova gravante sul richiedente lo "status" di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale; ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo." (ved. *ex multis* Corte di Cassazione, sezione VI - 1, sentenza 3 marzo 2015 n. 4262)

OSSERVA QUANTO SEGUE

per riconoscere lo status di apolide in via giudiziale si deve aver riguardo all'unico riferimento normativo cioè l'art. 17 D.P.R. 572/93 ("**Certificazione della condizione d'apolidia**"), " Il ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: 57 a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza in Italia; c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide". ;

i presupposti per il riconoscimento per lo status di apolide si ricavano, come noto, nella Convenzione di New York del 28.09.54 ratificata in Italia con l. n.306 del 1962, la quale all'art.1 qualifica la condizione dell'apolide come colui che non è considerato come cittadino da nessuno stato, secondo la legge nazionale;

la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in Italia con L. n. 306 del 1962, secondo la Suprema Corte di Cassazione "impone di considerare "apolide" esclusivamente il soggetto che non sia mai stato cittadino di uno Stato nè possa in concreto acquistarne la cittadinanza in base al proprio ordinamento giuridico. Ciò si traduce, sul piano dell'onere della prova, nella necessità che il richiedente provi la mancanza di cittadinanza in relazione agli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi, e l'impossibilità di ottenerla secondo l'ordinamento di quegli Stati, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione della mancata iscrizione nei registri anagrafici. Norma fondamentale in materia di accertamento dello status di apolidia è, in assenza di un'organica disciplina interna, l'art. 1 della Convenzione di New York del 28/09/1954 (resa esecutiva in Italia con L. 1 febbraio 1962, n. 306), che definisce "apolide" la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della sua legislazione ("Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" designe une personne quaucun Etat ne considere comme son ressortissant par application de sa legislation"). Ai sensi della presente norma assumono rilievo due distinte situazioni di apolidia: l'apolidia originaria, che è una condizione in cui il soggetto si trova fin dalla nascita; oppure, l'apolidia successiva (o "derivata"), consistente nella perdita della cittadinanza originaria cui non segue l'acquisto di alcuna nuova cittadinanza. Va ulteriormente premesso, prima di affrontare il profilo specifico oggetto del presente giudizio, che i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono, da un lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la residenza nel territorio dello Stato italiano. Quanto al primo elemento, è del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui egli

intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo, determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato (Cass. n. 15679 del 2013). E' altrettanto pacifico che, ai fini dell'accertamento in discorso, non occorre che venga allegato un atto formale privativo dello status civitatis, ben potendo la condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento (Cass. n. 14918 del 2007). Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 28873 del 2008, hanno definito, sulla base della norma convenzionale, l'apolide come "colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino, provenendo da altro Paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza", ponendo in luce la necessità che, ai fini dell'accertamento di tale status, sia valutata la complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti. (omissis) Venendo all'odierno thema decidendum, la prima questione posta dall'Amministrazione ricorrente concerne l'effettivo contenuto dell'onus probandi gravante sull'istante il giudice di merito o messo di verificare - sia sotto il profilo del parametro normativo (legge sulla cittadinanza applicabile alla fattispecie), sia sotto il profilo dei requisiti e degli impedimenti effettivi (mediante richiesta officiosa d'informazioni alle autorità diplomatiche o consolari competenti) - se la dedotta impossibilità di ottenere la cittadinanza verso lo Stato "più prossimo" fosse reale ed effettiva, tenuto conto dell'onere di allegare e dimostrare, per quanto possibile, tale condizione da parte della richiedente, anche se non necessariamente o esclusivamente mediante la richiesta inevasa di ottenere tale status. Al fine di stabilire in quali casi, a livello concreto, uno Stato non considera una persona come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione (art. 1, Convenzione di New York del 28/09/1954), possono fornire supporto le "Linee guida in materia di apolidia" elaborate dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). Viene chiarito, in primo luogo, che il giudizio sull'apolidia è sempre un giudizio in fatto e in diritto: è necessario verificare, da un lato, cosa preveda la legge straniera nel caso concreto, dall'altro, quale sia l'atteggiamento dello Stato nei confronti di quel concreto individuo o, se ciò non sia possibile, nei confronti delle persone nella sua stessa posizione (doc. nr. 1, punti 16 e ss.). Laddove fatto e diritto non coincidano, in quanto le autorità competenti trattano un individuo come "non-cittadino" nonostante appaia integrare i requisiti per l'acquisizione automatica della cittadinanza (ad es., iure soli o iure sanguinis), è la posizione di tali autorità che deve pesare, più che la lettera della legge, al fine di valutare se questa persona sia o meno cittadina di un determinato Stato (doc. 1, pt. 30). Ciò, tuttavia, lascia aperta la seconda questione, esposta dall'Amministrazione ricorrente, circa l'onere di dimostrazione, in capo al richiedente, non solo di non essere cittadino dello Stato con cui ha un collegamento, ma anche dell'impossibilità di acquisire la cittadinanza in base alla legislazione di quello Stato, ovvero del rifiuto opposto dalle Autorità competenti a una specifica richiesta diretta a tal fine. Tale posizione può essere condivisa nei limiti che si esporranno. Merita innanzitutto di essere ribadito il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28873 del 2008, secondo cui l'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto

nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante. Proprio come chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis. Dalle Linee guida dell'UNHCR (doc. nr. 3, pt. 34-38) può ulteriormente trarsi la distinzione tra il soggetto che, pur essendo privo di qualsiasi cittadinanza, potrebbe ottenere lo status di cittadino da parte dello Stato cui è legato attraverso semplici adempimenti di carattere burocratico o amministrativo; e il soggetto che, nella medesima condizione, potrebbe tuttavia ottenere tale status soltanto attraverso l'integrazione di condizioni più onerose (ad es., la residenza stabile, per un certo periodo di tempo, in quel determinato Stato). Criterio non dissimile appare essere stato adottato, nella nostra legislazione, dal D.P.R. n. 572 del 1993, art. 2 ("Regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992, n. 91"), che così dispone: "Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi". Ciò significa - sulla scorta dell'interpretazione data dal Consiglio di Stato con il parere 2482/1992 - che il figlio di genitori stranieri non acquista la cittadinanza italiana iure soli qualora, secondo l'ordinamento del Paese dei genitori, potrebbe ottenere la cittadinanza di tale Paese attraverso delle mere dichiarazioni di volontà presso le autorità consolari o altre formalità di carattere amministrativo. Al contrario, viene acquisita la cittadinanza italiana qualora siano richieste condizioni di carattere sostanziale, quali il riassumere la residenza di tale Paese, prestarvi servizio militare, e simili. Tale criterio discrezionale deve essere applicato anche nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento in questione, con la conseguenza che non può essere riconosciuto lo status di apolidia sulla base della mera allegazione della mancanza d'iscrizione nei registri anagrafici del Paese più prossimo. (omissis) La Corte di Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice" Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 novembre 2017, n. 28153 (CED Cassazione 2017);

la allegazione della ricorrente di avere un legame significativo solo con l'Italia è avvalorata dalla circostanza che è in Italia che è nata ed ha vissuto insieme alla sua famiglia di origine (i cui membri sono da lungo tempo regolarmente residenti in Italia) ed è in Italia che ha costituito il suo nucleo familiare (la figlia è nata in Italia);

la ricorrente, nata in territorio italiano, è figlia di genitori nati a Pristina quando ancora tale luogo faceva parte della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (nazione sorta nel 1945 e dissolta in conseguenza delle cd guerre jugoslave nel 1992), ed ha allegato che, in considerazione del loro luogo di nascita, presumibilmente i genitori potessero aver acquisito la cittadinanza Serba. Ebbene al riguardo la documentazione prodotta (riferita peraltro alla sola madre) attesta che

invece la madre era di cittadinanza jugoslava e che è entrata in Italia nel 1994 dopo la dissoluzione dello Stato di cui aveva la cittadinanza . Ciò risulta dalla documentazione in possesso della madre al momento dell'ingresso in Italia (ved allegato alle note di trattazione) dove si legge "Cittadinanza Jugoslava . Se è pur vero che la madre della ricorrente, nella carta di identità italiana prodotta in copia, ove risulta nata a Pristina Jugoslavia viene indicata la cittadinanza serba non è dato comprendere da dove tale dato sia stato acquisito . Inoltre dal carteggio intercorso con il consolato della Serbia in Italia la difesa della ricorrente ha ritenuto di desumere che la sua assistita potesse (seppure con difficoltà connesse alle pratiche burocratiche ed alla necessità di recarsi in Serbia) ottenere jus sanguinis la cittadinanza serba avendo affermato nella sua richiesta di informazioni che i genitori della ricorrente avessero avuto la cittadinanza serba. E' pertanto pacifico che se i genitori della ricorrente avessero avuto cittadinanza Serba ella avrebbe potuto ottenerla jus sanguinis;

in via preliminare va verificato quindi se i genitori della ricorrente abbiano acquisito la cittadinanza Serba nel periodo intercorrente fra la dissoluzione della Jugoslavia e la costituzione della Serbia ed in caso positivo se effettivamente la ricorrente sia nella impossibilità di acquisire la cittadinanza in base alla legislazione della Repubblica della Serbia che, come esattamente rilevato dalla difesa di parte resistente, non è integrata da mere difficoltà di fatto ;

in una recente sentenza (ved. Cassazione Civile n. 16489\2019) la Suprema Corte ha affermato che possono essere considerati apolidi di fatto coloro che sono nati nel territorio della ex Jugoslavia stante la perdita automatica della cittadinanza Jugoslava in conseguenza della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e della irrilevanza, sul piano internazionale, della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della Federazione. Si ricorda che il 25 giugno 1991 dichiararono l'indipendenza la Slovenia e la Croazia, seguite dopo pochi mesi (l'8 settembre 1991) dalla Macedonia. A seguire il 5 aprile 1992 fu la Bosnia ed Erzegovina a dichiarare la propria indipendenza a seguito di un referendum boicottato da gran parte della popolazione serba. A quel punto le due Repubbliche Socialiste rimaste, Serbia e Montenegro, diedero vita il 27 aprile alla Repubblica Federale di Jugoslavia, mettendo fine all'esperienza socialista. La Slovenia e la Croazia si sono riconosciute reciprocamente il 26 giugno 1991 e successivamente fra il 1991 e la fine del 1992 sono giunti i riconoscimenti della gran parte degli altri paesi del mondo;

la «cittadinanza jugoslava» era concessa ai nati da genitori jugoslavi e costituiva l'accesso allo *status* di cittadino jugoslavo, principio estensivo e fondante della cittadinanza. Accanto a questa esisteva la cittadinanza di una «repubblica», iscritta in appositi *Registri dei cittadini*, conservati dalle singole repubbliche dalle quali era formata la ex-Jugoslavia (Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Macedonia). Tale tipo di cittadinanza, non producendo di fatto specifici effetti, non era nemmeno nota alla stragrande maggioranza della popolazione, né esplicitata in uno specifico documento a sè. Una parte dei dati relativi a questo status era nota però solo alle autorità amministrative (e/o di polizia) e conteneva un implicito valore di censimento etnico. Lo strumento organizzativo principale restava pertanto la cosiddetta «residenza permanente», ancorata ad un luogo effettivo, che consentiva l'accesso dei diritti previsti, diventando lo strumento principale dei diritti di cittadinanza e che di fatto coordinava gli altri livelli e contribuiva all'integrazione sociale complessiva. E' stato osservato che la comparsa di nuovi Stati ha creato non poche difficoltà, soprattutto per l'ampiezza dello spettro di situazioni diverse possibili : un «cittadino» della ex-Jugoslavia è o potrebbe essere riconosciuto cittadino di un altro Stato, ma – a seconda del luogo in cui si trova e nonostante possa trovarsi all'interno di un ex

territorio federale – è soggetto a trattamenti diversi che non sempre ne riconoscono uno status adeguato alla situazione (ved. UNHCR, *Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2005. Overview of Asylum Applications Lodged in Europe and non-European Industrialized Countries in 2005*, 17 marzo 2006; *Profile of Internal Displacement: Bosnia and Herzegovina. Compilation of the information available in the Global IDP*. Database of the Norwegian Refugee Council (as of 24 March, 2005); UNHCR-Executive Committee of the High Commissioner's Programme, *Protracted Refugee Situations* (EC/54/SC/CRP.14);

di conseguenza alla perdita automatica della cittadinanza jugoslava non conseguiva affatto la automatica acquisizione della cittadinanza di uno dei nuovi Stati;

come nel caso vagliato dalla Corte di Cassazione sopracitata, anche in questo caso la nazione sorta dalla dissoluzione, **cioè la Repubblica della Serbia, ha emanato una legge nazionale sulla cittadinanza solo nel 2004** (da ultimo modificata nel 2018 reperibile al link <https://tavoloapolidia.org/app/uploads/2018/09/Legge-cittadinanza-Serbia-traduzione-certificata.pdf>), quando i genitori della ricorrente erano già da anni in Italia (fatto non contestato) ed avevano ormai perso la cittadinanza originaria della Jugoslavia;

secondo la legge sulla cittadinanza Serba, rinvenibile al link allegato la cittadinanza di tale Paese di può acquisire ex art. 6 L. 135\2004 (e ss modifiche) per discendenza, per nascita sul territorio della Serbia, per naturalizzazione o infine per trattati e accordi internazionali. Va subito escluso che i suoi genitori potessero aver conseguito la cittadinanza per nascita o per discendenza i quanto entrambi erano nati prima che si costituisse lo stato della Serbia. Quanto alla cittadinanza per discendenza (ex art. 7 citata legge) la ricorrente non avrebbe alcun titolo per ottenerla essendo (per quanto sopra evidenziato) escluso che al momento della sua nascita i suoi genitori possedessero la cittadinanza della Serbia (all'evidenza Stato neppure esistente all'epoca della loro fuoriuscita dal territorio ove erano nati), né potrebbe acquisirla invocando l'art. 23 . Premesso che il comma 1 dell'art. 23 nel testo originario (poi modificato con la legge n.90 \2007 di cui si dirà infra) recita : **“il cittadino di nazionalità, o di altra nazionalità, presente nella repubblica di Serbia e che non risiede nella repubblica di Serbia, acquista la cittadinanza della repubblica di Serbia se ha compiuto diciotto anni, è abile al lavoro e presenta dichiarazione scritta di considerare la repubblica di Serbia come Paese di appartenenza”**, non avrebbe comunque consentito ai genitori della ricorrente di acquisire la cittadinanza in quanto, al momento della emanazione della citata disposizione, non erano presenti sul territorio della repubblica Serba ma erano già giunti in Italia (ved allegato permesso di soggiorno della madre della ricorrente). L'art. 23 nella vigente formulazione invece postula che la persona priva di residenza nel territorio della Repubblica di Serbia potrebbe acquisirne la cittadinanza qualora possa affermare di essere di nazionalità Serba ovvero di un'altra nazionalità o etnia del territorio della Serbia (art. 23 comma 3 citata legge) , ma siffatta prova non può essere offerta dalla ricorrente non essendo stato provato che i genitori, avvalendosi di tale nuova disposizione legislativa, vi abbiano fatto appello ed abbiano in concreto ottenuto tale riconoscimento;

alla luce di quanto sopra esposto quindi, anche presumendo che i genitori della ricorrente avesse avuto al momento della nascita la cittadinanza Jugoslava, automaticamente perduta la stessa a cagione della dissoluzione dello Stato di cui erano cittadini, si deve escludere che siano divenuti cittadini Serbi essendo, come si è detto sopra, in Italia al momento della costituzione della Repubblica della Serbia e non essendo presenti sul territorio della Serbia alla data dell'entrata in vigore della legge n.135\ 2004 e non potendo affermare di essere nelle condizioni previste dalla modifica legislativa introdotta nella legge di cittadinanza Serba n.90\07 sopra richiamata. Da ciò

consegue che la ricorrente non è nelle condizioni che le consentirebbero di ottenere la cittadinanza Serba non essendo figlia di cittadini Serbi ;

infine si osserva che dalla documentazione offerta dalla ricorrente sia dalle sue allegazioni è indubbio (e del resto non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del Ministero Convenuto) che la ricorrente non abbia mai avuto rapporti significativi con altri Stati diversi dall'Italia;

Alla luce di quanto sopra esposto può essere quindi accolta la domanda di apolidia della ricorrente M. Ma.

Dalla pronuncia di apolidia di M. Ma., di natura dichiarativa di uno *status* certamente esistente già al momento della nascita della figlia M. , discende che ai sensi dell' art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92 la minore M. M., nata a Cremona il ... in quanto figlia di padre ignoto e di soggetto apolide è cittadina italiana.

Per quanto concerne invece M. Ma. non vi sono elementi per sostenere che al momento della sua nascita i genitori fossero da considerare apolidi e del resto la stessa difesa della ricorrente ha sostenuto, seppur errando, che avessero acquisito la cittadinanza Serba, sicché la ricorrente potrà ottenere la cittadinanza per naturalizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lett f) legge n. 91/1992, ma la decisione al riguardo non rientra nella giurisdizione del Tribunale adito. Infatti l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 13/2017, come modificato dalla legge di conversione n. 46/2017, attribuisce alle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale dei Tribunali ordinari la competenza a decidere le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Infatti, a parere di questo Tribunale le norme di cui agli artt. 19 bis, d.lgs. n. 150/2011 e 3, comma 2 e 4, comma 5, d.l. n. 13/2017 non hanno innovato il riparto della giurisdizione in materia di cittadinanza. Infatti : 1- le norme citate non hanno modificato la natura della situazione giuridica soggettiva vantata dalla richiedente e cioè lo *status* di cittadino italiano per naturalizzazione e quindi si deve affermare che l'istante è titolare di un interesse legittimo, stante l'ampio potere discrezionale in capo alla pubblica amministrazione. La novella ha introdotto mere norme processuali, che disciplinano la competenza dei singoli giudici all'interno della giurisdizione ordinaria (artt. 3 e 4 d.l. n. 13/2017) e stabiliscono il rito applicabile alle controversie in materia di cittadinanza (art. 19 bis, d.lgs. n. 150/2011), ma limitatamente a quei giudizi che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ovverosia quelli attinenti alla cittadinanza ex artt. 1 (iure sanguinis) e 5 (per matrimonio) legge n. 91/1992. In tali ipotesi l'amministrazione non gode di alcun potere discrezionale (salva l'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992), di talché la situazione giuridica soggettiva del richiedente è di diritto soggettivo. In altre parole le disposizioni non sono innovative del riparto di giurisdizione, attribuiscono solo alle sezioni specializzate le controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza già trattate dal giudice ordinario. Lo scopo della normativa è, piuttosto, quello di attrarre nelle competenza delle sezioni specializzate le cause in cui la cittadinanza si configura come un diritto, restando di competenza del giudice amministrativo quelle in cui si configura come interesse legittimo. In aggiunta si consideri che l'art. 3 d.l. n. 13/2017 attribuisce alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, tutta una serie di controversie, da sempre rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario o sulle quali le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche in sede di regolamento di giurisdizione, si sono pronunciate in tal senso; 2- la novella di cui al d.l. n. 13/2017, come convertito dalla legge n. 46/2017, non ha modificato la dizione contenuta nell'art. 9 legge n. 91/1992, secondo cui "la cittadinanza italiana può essere concessa", che è ben diversa da quella di cui agli artt. 1 ("È cittadino per nascita") o 5 ("può acquistare", dove l'utilizzo del verbo servile

sottolinea la facoltà di scelta in capo all'istante) legge n. 91/1992 ed indica appunto l'intervento di una valutazione discrezionale in capo all'amministrazione e l'assenza di un diritto soggettivo.

Dichiara assorbita la domanda cautelare formulata in via preliminare.

La complessità della vicenda sottoposta all'esame di questo Giudice giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

DICHIARA LO STATUS DI APOLIDE di MAN. M., nata a Mugnano di Napoli (Na) il 06\10\1997;

DICHIARA LO STATUS DI CITTADINA ITALIANA di M. M., nata a Cremona il 15.07.2019,
Ordina alle competenti autorità amministrative di provvedere alla iscrizione delle predette **MAN. M. e M. M.** nelle liste anagrafiche, al rilascio della carte di identità e di qualsiasi altro documento consentito per legge;

Spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia, il 15 luglio 2020

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi